



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO
NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class. 34.43.01 / *Fasc.* 8.99.4/2021

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale valutazioni ambientali
Divisione V – Procedura di Valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it

e. p. c.

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente e Energia
Ufficio compatibilità ambientale
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
della Basilicata
sabap-bas@pec.cultura.gov.it

Alla Canadian Solar Construction S.r.l.
canadiansolarconstruction@legalmail.it

Oggetto: [ID_VIP: 7632] - **Progetto di un impianto fotovoltaico denominato "Sant'Eustachio" avente potenza nominale pari a 19,98 MW, sito nel comune di Matera (MT)**
Richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 152/2006
Proponente: Canadian Solar Construction S.r.l.
Parere tecnico-istruttorio.

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo".



VISTO l'art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo", registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624.

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale".

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208" registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l'11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016.

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e in particolare l'art. 25 rubricato "Verifica preventiva dell'interesse archeologico" e il successivo DPCM del 14/02/2022 "Approvazione delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto "Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208" – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa.

VISTO il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l'altro l'ex Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali".

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019).

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e



dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo".

VISTO l'articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in "Ministero della transizione ecologica" ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in "Ministero della Cultura".

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche solo Soprintendenza Speciale per il PNRR) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia".

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del D.P.C.M. 169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

VISTO l'art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", che ha stabilito che <<La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti>>.

CONSIDERATO che pertanto per il procedimento di cui trattasi, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. LUIGI LA ROCCA l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, per effetto del quale il Ministero della transizione ecologica cambia la propria denominazione in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.



CONSIDERATO che la società Canadian Solar Construction S.r.l., con nota acquisita dalla Direzione Generale Abap con prot. MIC_DG_ABAP_SERV_V n. 37658 del 10/11/2021, ha presentato istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006, successivamente perfezionata con nota acquisita con prot. MIC_DG_ABAP_SERV_V n. 40629 del 2/12/2021.

CONSIDERATO che il progetto in valutazione, secondo quanto dichiarato dalla Canadian Solar Construction S.r.l rientra tra quelli disciplinati dall'art. 8, c. 2-bis, del D.Lgs. 152/2006 in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 di competenza statale nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui Allegato I bis, del medesimo del D.lgs. 152/2006.

CONSIDERATO che con nota prot. n. 75012 del 15/06/2022, acquisita al protocollo della Direzione Generale Abap con prot. MIC_DG_ABAP_SERV_V n 22801 del 16/06/2022, la Direzione Generale valutazioni ambientali del MiTE ha comunicato la procedibilità della suddetta istanza.

CONSIDERATO che con nota prot. MIC_DG_ABAP_SERV_V n. 22963 del 17/06/2022, la Direzione Generale ABAP ha richiesto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata di esprimere le proprie valutazioni in merito all'intervento in oggetto e al Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" e al Servizio III "Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico" della DG-ABAP di esprimere il proprio contributo istruttorio.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, con nota n. 8530 del 13/07/2022, acquisita dal MIC con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 26390 del 14/07/2022 ha comunicato alla Direzione generale Abap la necessità di acquisire documentazione integrativa allo scopo di consentire l'espressione del parere endoprocedimentale.

CONSIDERATO che il Servizio III "Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico" della DG-ABAP, con nota SS-PNRR_UO3 n. 1794 del 22/07/2022 ha comunicato a questa Soprintendenza Speciale la necessità di acquisire documentazione integrativa allo scopo di consentire l'espressione del proprio contributo istruttorio.

CONSIDERATO che il Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" della DG-ABAP, con nota SS-PNRR_UO2 n. 2180 del 04/08/2022 ha comunicato a questa Soprintendenza Speciale la necessità di acquisire documentazione integrativa allo scopo di consentire l'espressione del proprio contributo istruttorio.

CONSIDERATO che questa Soprintendenza Speciale, con nota n. 2234 del 05/08/2022, anche sulla scorta delle osservazioni formulate dalla SABAP Basilicata, dal Servizio II e dal Servizio III della DG ABAP, ha comunicato alla Direzione Generale valutazioni ambientali del MiTE la necessità di produrre la documentazione integrativa atta a consentire l'espressione del parere di competenza.

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del MiTE, con nota n. 5790 del 11/08/2022 acquisita da questa Soprintendenza Speciale con prot. SS-PNRR n. 2637 del 22/08/2022, ha comunicato al proponente la necessità di acquisire approfondimenti relativi alla documentazione già prodotta, in merito agli aspetti ambientali e a quelli del paesaggio.

CONSIDERATO che la Canadian Solar Construction S.r.l., ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita da questa Soprintendenza Speciale con prot. SS-PNRR n. 3011 del 02/09/2022, posta da questo Ufficio all'attenzione della competente Soprintendenza ABAP della Basilicata e ai Servizi II e III della DG Abap con nota prot. SS-PNRR n. 3070 del 06/09/2022 chiedendo altresì le relative valutazioni e osservazioni alla luce anche delle integrazioni presentate.



CONSIDERATO che la Canadian Solar Construction S.r.l. ha trasmesso una ulteriore integrazione documentale volontaria acquisita da questa Soprintendenza Speciale con prot. SS-PNRR n. 4894 del 24/10/2022, e successivamente con prot. SS-PNRR n. 5398 dell'08/11/2022 e prot. n. 5433 dell'08/11/2022.

CONSIDERATO che con nota prot. n. 144544 del 18/11/2022, acquisita al protocollo di questa Soprintendenza Speciale con n. SS-PNRR 5849 del 21/11/2022, la Direzione Generale valutazioni ambientali del MiTE ha comunicato la pubblicazione di avviso per la consultazione della nuova documentazione integrativa sul proprio portale dedicato.

CONSIDERATA la nota prot. n. 944 del 24/01/2023, acquisita agli atti di questa Soprintendenza Speciale con prot. SS-PNRR n.972 del 24/01/2023, con cui la **Soprintendenza Abap della Basilicata** ha formulato il proprio parere di competenza che di seguito si riporta:

"(...) Il progetto prevede la realizzazione dell'impianto fotovoltaico ubicato nel comune di Matera, in particolare a sud-est della zona industriale "Jesce", lungo il Regio tratturo Melfi Castellaneta/via Appia, nella località "Sant'Eustacchio", ed è costituito da n. 48.720 moduli fotovoltaici aventi potenza nominale pari a 410 Wp cadauno ancorati su idonee strutture ad inseguimento solare per una potenza complessiva di 19,98 MW comprese le relative opere di connessione alla rete ed infrastrutture indispensabili alla costruzione e al funzionamento dell'impianto.

Il progetto prevede l'installazione di moduli fotovoltaici su idonea struttura di sostegno, viabilità interna, percorso di cavidotti interni ed edifici/cabine di servizio per l'alloggiamento di inverter, trasformatori ed apparati elettrici, debitamente recintati.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.1. Beni paesaggistici

1.1.a. indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

- BP142f_011, Parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano, L. R. n. 11 del 3 aprile 1990

1.1.b. presenza di aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice (buffer 50 Htot ai sensi della Legge Regionale 54/2015):

- Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett b) "i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi:

Cod BP142b_012, INVASO DI SAN GIULIANO, DM 21 settembre 1984 (GU n 265 del 26 settembre 1984).

- D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett c) "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti: BP142c_574, Pantano di Iesce, Pantano di S. Candida, Vallone di Iesce inf. N. 569 Tutelato ex lege come fiume o torrente;

BP142c_575, Fosso S. Giorgio inf. n. 574, Regio Decreto 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;

- D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi:

BP142f_011, Parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano, L. R. n. 11 del 3 aprile 1990 (Distanza circa 4,14 km);

- D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett g) "foreste e boschi": nessuna
- D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett h) "le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici: nessuna
- D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett m) "le zone di interesse archeologico":

- cod. BPT142m_240, Regio Tratturo Melfi-Castellaneta n. 003, D.M. del 22/12/1983 - dista ca. 200 m;



- cod. BP142m_061, Torre Spagnola, D.M. del 20/07/1988; 4.300 m.

- D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett m) "zone di interesse archeologico di nuova istituzione": nessuna
- 1.1.c. *indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti (con individuazione dei relativi riferimenti legislativi di adozione o approvazione):*
- Cod BP142f_011, **Parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano**, L. R. n. 11 del 3 aprile 1990.
- PUC (Piano Urbanistico Comunale) approvato con DCC n.19 del 11/03/2021.

1.1.d. *norme di Attuazione del piano paesaggistico gravanti nell'area d'intervento: nessuna*

1.1.e. *indicazione della presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:*

- D.Lgs 42/04, art. 136, comma 1, lett a)

- BP143am_008 Albero monumentale, Salice Bianco;

1.1.f *segnalazione di eventuali nuove proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico, regionali o ministeriali, in itinere, già pubblicate all'Albo Pretorio comunale, per le quali, quindi, vige il regime di cui all'art.146, comma 1) del Codice (buffer 50 Htot):*

- **vincoli paesaggistici in itinere** (art. 136 e 157 del D.Lgs. 42/2004 ex L. 1497/1939, punto 1.4 dell'Allegato A), che andrà a comprendere interamente il territorio del Comune di Matera (**dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Matera, in ragione dell'unicità del suo contesto paesaggistico, geomorfologico, storico-archeologico e naturale e per la continuità tra città e campagna, tra costruito e paesaggio agrario**).

1.2. Beni architettonici

1.2.a. *dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze (buffer 50 Htot):*

- cod. BCM_178d, "Masseria Torre Spagnola" D.M. del 11/12/1989; (dista a circa 3,1 km)

1.3. Beni archeologici

1.3.a. *Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del CBCP (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:*

Aree di vincolo archeologico individuata ai sensi degli artt. 10 e 45 del CBCP:

- cod. BCT_240, Regio Tratturo Melfi- Castellaneta (D.M.del 22/12/1983) posto a circa 200 m;
- cod. BCA_061i, Torre Spagnola, D.M. 20.07.88, (dista a circa 3,1 km);
- cod. BCA_054d e BCA_054i, Murgia Terlecchia (D.M. 08/09/1967), posto a ca. 5 km;
- cod. BCA_062d e BCA_062i, Trasanello (D.S.R. 10/10/2003), posto a ca. 5 km.

Nell'areale oggetto di esame ricadono i seguenti tratturi vincolati ai sensi del D.M. 22.12.1983:

- BCT_240, nr 03 -MT Regio tratturo Melfi-Castellaneta, D.M. del 22/12/1983 ART.10 e 13 D.lgs. 42/2004; (posta a circa 200 m.)

1.3.b. *Esistenza di beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12 del Codice): nessuno*

1.3.c *vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici e/o di beni archeologici:*

Il progetto è sottoposto alle fasce di rispetto previste dalla L. R. 54/2015, ovvero:

- buffer di 1 km dalle aree archeologiche;
- buffer di 1-3 km dai Beni Monumentali esterni ai centri urbani, 10 km per i beni posti in altura;
- buffer di 5 km dai centri storici;
- buffer di 200 mt dai tratturi;
- buffer di 150-500 m da fiumi, torrenti, corsi d'acqua (Beni di cui art, 142 c. 1 lett. d D. Lgs. 42/2004);



- buffer di 8 km dal Parco delle chiese rupestri di Matera (Beni di cui art, 142 c. 1 lett. f D.Lgs. 42/2004);
- estensione della candidatura "Via Appia" al patrimonio UNESCO anche per le aree ricadenti nel Comune di Matera;
- si fa presente che l'area d'impianto e relative opere di connessione ricadono all'interno di "aree e siti non idonei" intesi come contesti di giacenza storicamente rilevante, interessati da intensa occupazione protostorica, secondo forme che dal punto di vista insediativo è possibile ripercorrere fino all'età medievale, sulla base di evidenze note, le lame e le gravine presenti nell'area costituiscono aree ad alto potenziale archeologico (punto 1.3 dell'Allegato A della Legge Regionale 54/2015).

2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

2.1 Beni paesaggistici

2.1.a. Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi dei SIA (intervisibilità, etc.), alla qualità architettonica (da evidenziare eventualmente tra le carenze progettuali e da rimediare, se possibile, nelle fasi successive di progettazione, indicando adeguate prescrizioni o modelli di riferimento sul territorio - le prescrizioni dovranno essere esplicitate per punti distinti e numerati);

Ai fini della tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio", si segnala che all'interno dell'areale individuato per la realizzazione del parco fotovoltaico e delle opere connesse sono presenti le seguenti interferenze con aree sensibili:

- Area ID_14, area non idonea;
- Pantano di Iesce, Pantano di S. Candida, Vallone di Iesce inf. N. 569, BP142c_574, Tutelato ex lege come fiume o torrente;
- Invaso di San Giuliano, BP142b_012 vincolato ai sensi del DM 21 settembre 1984;

2.1.b. indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere (solo quelli che abbiano una rilevanza tale da costituire insieme all'intervento in esame un impatto paesaggistico non accettabile):

Parchi esistenti e/o con avvio del procedimento per richiesta di autorizzazione:

All'interno dell'area vasta sono presenti:

- N.15 richieste di autorizzazione per impianto fotovoltaico
- N.4 richieste di autorizzazione di impianto eolico

2.2 Beni architettonici

2.2.a Analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze:

Beni tutelati:

- BCA_061i, Torre Spagnola, D.M. 20.07.88; (dista a circa 3,1 km)

Dagli elaborati progettuali si evince che non è stato redatto uno "STUDIO DEL PATRIMONIO NON TUTELATO" ma con valore storico, si evincono le seguenti criticità:

1. masseria Cipolla lambisce parte del parco fotovoltaico da realizzare.
2. masseria S. Agostino a circa 760 m.
3. masseria Danesi a circa 2300 m.
4. masseria Località Jazzo del Sole a circa 4650 m.
5. masseria Località Fontana di Tavola a circa 2230 m.
6. masseria Località Fontana di Tavola (II) a circa 1960 m.
7. masseria Pini di Santori a circa 4000 m.
8. masseria Grosso a circa 2960 m.



[Handwritten signature]

Dagli elaborati progettuali si evincono le seguenti criticità:

1. L'area oggetto di intervento rientra quasi del tutto nel sistema paesaggistico ambientale del PUC vigente, nello specifico nella "**Fascia di protezione delle arre ZPS/ZSC**"

2.3 Beni archeologici

Per quanto di competenza archeologica, il progetto riguardante la realizzazione di un impianto fotovoltaico con relative opere di connessione andrebbe a collocarsi nella zona a nord-est dell'abitato di Matera, in prossimità del confine del Comune di Laterza (BA) e di quello di Santeramo in Colle (BA), nel territorio alto-murgiano, in un'area prevalentemente pianeggiante e **adatta all'insediamento** già dalle fasi più antiche.

La documentazione archeologica presente agli atti di quest'Ufficio e quella raccolta nella relazione archeologica allegata al progetto (A_4_Archeologia_preventiva_REV_1) evidenziano un'intensa frequentazione umana fin dalla Preistoria.

Si segnala, infatti, la presenza di aree sottoposte a tutela all'interno del buffer di 5 Km (Allegato 1_ Carta Archeologica):

- **Regio Tratturo Melfi- Castellaneta** (D.M. del 22/12/1983);
- **Murgia Terlecchia** (D.M. 08/09/1967);
- **Trasanello Cementificio** (D.M. 27/04/1982);
- **Torre Spagnola** (D.M. 20.07.1988).

In particolare nell'areale dell'impianto specificato in oggetto e sul tracciato delle opere di connessione sono stati segnalati **n. 12 siti** da analisi bibliografica e **n. 2 Unità topografiche** individuate nel corso delle ricognizioni di superficie (WP1 e WP2_ Allegato 1_Carta Archeologica).

Dalla valutazione effettuata è emerso un **rischio archeologico alto**, in corrispondenza del Regio tratturo/Via Appia, e **medio** in corrispondenza delle unità topografiche registrate. Per tutte le altre aree, interessate dalle opere in progetto, è stato espresso un **rischio basso**.

Tale valutazione sembra si basi solo marginalmente su considerazioni di carattere topografico, non prendendo in esame la relazione spaziale tra i diversi siti e la viabilità antica. In particolare, i siti segnalati in località Valzerosso, relativi ad occupazione dell'area sia nel corso del Neolitico antico che in età classica, e in località Cipolla, riferibili al Paleolitico, evidenziano l'intensa e continuativa frequentazione di questa porzione di territorio a ridosso del Regio Tratturo, a riprova di una lunga continuità di vita del percorso che in età romana sarà ricalcato dalla via Appia.

3. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Questa Soprintendenza, esaminati gli elaborati progettuali,
(...)

dovendo verificare se, alla luce della presente istruttoria, sussistano i presupposti per un accoglimento favorevole della richiesta, si esprime come segue.

Dal punto di vista paesaggistico, il contesto interessato dall'impianto, compreso nel buffer sovralocale, appartiene al paesaggio naturale tipico materano caratterizzato dalla presenza della gravina, da spettacolari morfologie calanchive e da colline argillose. Da ampie distese pianeggianti.

Le ampie estensioni di seminativi che coprono le ondulazioni collinari sono punteggiate da masserie ottocentesche e da piccole costruzioni in pietra alle quali si affiancano strutture agricole di recente costruzione (capannoni, depositi).

Il territorio negli anni '50 è stato interessato dagli interventi della Riforma Fondiaria, che ha influito sulla connotazione e sulla lettura del paesaggio rurale, suddiviso dalla presenza di filari ed elementi arborei puntuali, uliveti, e caratterizzato da piccoli insediamenti rurali, edifici singoli, pozzi e opere irrigue. Si tratta inoltre di aree contraddistinte dalla presenza di numerosi edifici rurali:

- masseria Cipolla lambisce parte del parco fotovoltaico da realizzare.
- masseria S. Agostino a circa 760 m.
- masseria Danesi a circa 2300 m.
- masseria Località Jazzo del Sole a circa 4650 m.



- masseria Località Fontana di Tavola a circa 2230 m.
- masseria Località Fontana di Tavola (II) a circa 1960 m.
- masseria Pini di Santori a circa 4000 m.
- masseria Grosso a circa 2960 m.

Per quanto riguarda gli aspetti percettivi, l'impianto fotovoltaico produrrebbe interferenze nei confronti degli elementi sensibili costituiti da beni tutelati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 42/2004, dalla viabilità di interesse locale in considerazione anche degli effetti cumulativi, di altri impianti fotovoltaici ed eolici in fase di istruttoria.

Dall'analisi condotta per la valutazione delle interferenze con le **"aree e siti non idonei"** (d.g.r. 903/2015, l.r. 54/2015), l'intervento ricade:

- 1. all'interno di aree di interesse archeologico**, intese come contesti di giacenza storicamente rilevante, interessati da *intesa occupazione protostorica, secondo forme che dal punto di vista insediativo è possibile ripercorrere fino all'età medievale, sulla base di evidenze note, le lame e le gravine presenti nell'area costituiscono aree ad alto potenziale archeologico* (punto 1.3 dell'Allegato A).
- in aree caratterizzate da **elevata capacità dell'uso del suolo**. Sono comprese in questa tipologia le aree connotate dalla presenza di suoli del tutto o quasi privi di limitazioni, così come individuati e definiti dalla categoria I della carta della capacità d'uso dei suoli ai fini agricoli e forestali, questi suoli consentono una vasta gamma di attività ed un'ampia scelta di colture agrarie, erbacee ed arboree (punto 3.2 dell'Allegato A).
- 3. Il Cavidotto interseca il Regio tratturo Melfi-Castellaneta, D.M. del 22/12/1983 ART.10 e 13 D.lgs. 42/2004; BCT_240, nr 03;**
- parte dell'impianto ricade, come si evince dal piano urbanistico comunale (PUC), nel "Sistema paesaggistico ambientale" -Zona a protezione speciale e Zone speciali di conservazione (ZPS/ZSC) del territorio comunale di Matera. Il PUC, quale strumento di esercizio delle competenze dell'Amministrazione Comunale, contiene disposizioni volte alla tutela dell'ambiente del paesaggio del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale, individuando obiettivi di protezione che **non risultano compatibili con l'insediamento in queste determinate aree di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti**, quali quella oggetto di parere.
- 5. All'interno del buffer è presente:**
 - **un albero monumentale** - BP143am_008 Albero monumentale, Salice Bianco; presso la località Masseria Monte Grosso di 370 cm di circonferenza e alto 14 m. (a circa 2760 m.);
 - BP142c_574, **Pantano di lesce, Pantano di S. Candida**, Vallone di lessa inf. N. 569 Tutelato ex lege come fiume o torrente (a circa 3500 m);
 - BP142c_575, **Fosso S. Giorgio** inf. n. 574, Regio Decreto 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900 (a circa 3900 m);
 - **una masseria vincolata:** cod. BCM_178d, "Masseria Torre Spagnola" D.M. del 11/12/1989 (a circa 4.500 m).
- All'interno dell'area vasta **sono presenti beni vincolati ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 42/2004:**
 - BP141f 011, Parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano, L. R. n. 11 del 3 aprile 1990 (a circa 4.100 m);
 - zona del Comune di Matera, DPGR 10 febbraio 1979 (GU n. 334 del 05 dicembre 1980) - (a circa 8540 m);
 - zona del Centro Storico di **Matera**, DM 23 Agosto 1966 (Gli n244 del 30 settembre 1966) - (a circa 8540 m);
 - ulteriore zona panoramica in ampliamento del vincolo già esistente nel comune di **Matera**, DM 14 febbraio 1969 (GU n64 del 11 marzo 1969) - (a circa 8540 m).

È necessario evidenziare altresì che questo Ufficio ha proposto alla Regione Basilicata l'estensione del



A

vincolo ex art. 136 del D.Lgs. 42/2004 sull'intero Comune di Matera in ragione dell'unicità del suo contesto paesaggistico, geomorfologico, storico-archeologico e naturale e per la continuità tra città e campagna, tra costruito e paesaggio agrario. È in corso la redazione delle integrazioni richieste dalla Regione Basilicata e la definitiva delimitazione.

Per quanto di competenza archeologica, visto quanto già esposto al punto 2.3 Beni archeologici, si ribadisce l'importanza del comprensorio in esame che risulta caratterizzato da un elevato potenziale archeologico, in quanto occupato capillarmente da una fitta rete di insediamenti legati per lo più allo sfruttamento rurale del territorio e al passaggio del Regio Tratturo Melfi Castellaneta, che ricalca una viabilità ben più antica. Pertanto, la realizzazione dell'impianto rappresenterebbe un rischio notevole per la conservazione di un patrimonio culturale diffuso, rappresentato dai siti archeologici e dalla conservazione dei valori paesaggistici connessi.

A conclusione della presente istruttoria, richiamate tutte le considerazioni sopra esposte, considerato che la presenza dell'impianto in questione, causerebbe una alterazione della percezione fisica del contesto territoriale e dei suoi valori identitari, valutato l'insieme delle criticità rilevate, e, considerato che il parere di competenza della Scrivente non si esaurisce in un mero giudizio tecnico basato sulla verifica di oggettivi criteri di misurazione ma presenta profili di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione alla preminenza delle esigenze pubbliche di conservazione del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico, questa Soprintendenza ritiene che l'opera non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata, pertanto comunica la propria proposta di parere sfavorevole alla sua realizzazione.

In caso di diversa determinazione che porti all'autorizzazione del progetto, si sottolinea l'esigenza di attuare le fasi successive di verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui al comma 8 dell'articolo 25 del D.Lgs. 50/2016 e al DPCM 14 febbraio 2022 (G.U. 14 aprile 2022)".

CONSIDERATO il contributo istruttorio del **Servizio II Scavi e tutela del patrimonio archeologico** della Direzione Generale Abap, trasmesso con la nota prot. SS-PNRR_UO2, n. 1216 del 27/01/2023, che di seguito si riporta:

“In riferimento all’oggetto, in riscontro alla nota prot. 22963 del 17.06.2022 di codesta Soprintendenza Speciale (...) lo scrivente Servizio ha esaminato, con particolare riferimento alle problematiche archeologiche, la nota prot. 944 del 24.01.2023, acquisita agli atti in pari data con prot. 972, con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata (di seguito SABAP-BAS) ha trasmesso le proprie valutazioni in merito.

In detto contributo istruttorio, esaminate la documentazione di progetto pubblicata nel sito del MASE e le integrazioni progettuali trasmesse dalla Società proponente, la SABAP-BAS esprime forti perplessità sull'intervento in oggetto in quanto esso «andrebbe a collocarsi nella zona a nord-est dell'abitato di Matera, in prossimità del confine del Comune di Laterza (BA) e di quello Santeramo in Colle (BA), nel territorio alto-murgiano, in un'area prevalentemente pianeggiante e adatta all'insediamento già dalle fasi più antiche».

La SABAP-BAS inoltre, sulla base della documentazione di progetto e di quella in proprio possesso, elenca puntualmente i siti sottoposti a tutela presenti sia nelle aree direttamente interessate dalle opere di progetto che nelle immediate vicinanze, e che sono, nello specifico:

- Regio Tratturo Melfi-Castellaneta – D.M. del 22/12/1983;
- Murgia Terlecchia – D.M. del 08/09/1967;
- Trasanello Cementificio – D.M. 10/10/2003;
- Torre Spagnola - D.M. 20/07/1988.

Ad essi vanno poi aggiunti i 12 siti segnalati dall'analisi bibliografica e le 2 Unità Topografiche individuate nel corso delle ricognizioni, che hanno già consentito di valutare il rischio archeologico da medio ad alto, sebbene tale valutazione «sembra si basi solo marginalmente su considerazioni di carattere topografico, non prendendo in esame la relazione spaziale tra i diversi siti e la viabilità antica. In particolare, i siti segnalati in località Valzerosso, relativi ad un'occupazione dell'area sia nel corso del Neolitico antico che in età classica, e in località Cipolla, riferibili al Paleolitico, evidenziano l'intensa e



continuativa frequentazione di questa porzione di territorio a ridosso del Regio Tratturo, a riprova di una lunga continuità di vita del percorso che in età romana sarà ricalcato dalla via Appia», circa la quale è stato peraltro avviato l'iter per la candidatura all'inserimento nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO

Nel rappresentare l'altissimo potenziale archeologico del comprensorio interessato dal progetto, la Soprintendenza fa altresì presente che l'impianto e le relative opere di connessione ricadono all'interno di "aree e siti non idonei" individuati al punto 1.3 dell'Allegato A della L.R. 54/2015.

Tutto ciò considerato, visti gli impatti diretti e indiretti delle opere a farsi sulla componente ambientale e sul patrimonio archeologico, la competente Soprintendenza ritiene l'opera non compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata e si dichiara sfavorevole alla sua realizzazione.

Nel concordare con le motivate valutazioni negative della SABAP BAS, si fa altresì presente che, nonostante non sia stata attivata la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al comma 8 e seguenti dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016, a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale il progetto rimane comunque soggetto alle disposizioni di detto comma".

CONSIDERATO il contributo istruttorio del **Servizio III Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico** della Direzione Generale Abap, trasmesso con la nota prot. SS-PNRR_UO3_1262 del 30/01/2023 che di seguito si riporta:

"Con riferimento alla nota prot. n. 944 del 24.01.2023, con la quale la Soprintendenza ABAP della Basilicata ha inviato le proprie valutazioni di competenza in merito al progetto di cui in oggetto.

Vista la documentazione pubblicata sul sito <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/8162> questo Servizio III condivide il parere negativo espresso dall'Ufficio territoriale considerando le interferenze negative con i beni monumentali presenti nel territorio, in particolare delle numerose masseria tra le quali la Masseria denominata "Torre Spagnola" sottoposta a tutela per effetto del D.M. emesso in data 11.12.1989, ed in generale con l'insieme del patrimonio culturale prossimo all'impianto.

Si condivide altresì quanto rilevato dal Comune di Matera e dalla stessa Soprintendenza competente in riferimento alla "[...] proposta inviata alla Regione Basilicata per l'estensione del vincolo ex art. 136 del D.Lgs. 42/2004 sull'intero Comune di Matera [...] in corso di perfezionamento a supporto della continuità del valore culturale del sito UNESCO "I Sassi ed il parco delle chiese rupestri di Matera"."

CONSIDERATO che, per quanto attiene al quadro programmatico:

il Piano strategico di sviluppo del turismo 2017-2022 (PST), elaborato dal Comitato permanente di promozione del turismo con il coordinamento dell'allora Direzione generale Turismo del MiBACT, ha posto il settore turistico al centro delle politiche di sviluppo del Paese;

il medesimo PST, nel quadro della 'Strategia nazionale per i parchi, le aree protette, aree rurali e aree interne' (punto A.2.4) ha stabilito che:

- per destinazioni caratterizzate da un'importante dotazione di risorse territoriali, ma che non hanno ancora sviluppato una capacità di offerta turistica adeguata, nell'ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, il turismo risulta una leva importante per il rilancio della loro economia;
- indispensabile l'integrazione con le altre filiere presenti sui rispettivi territori, con particolare riferimento alla filiera paesaggio-natura-agricoltura-cultura che punta alla valorizzazione integrata di risorse paesaggistiche e naturali, produzione agroalimentare di qualità e di un patrimonio culturale riconosciuto;

il Piano turistico regionale (PO FESR Basilicata 2007-2013), ha evidenziato che:

- lo stesso patrimonio delle tante chiese e tradizioni religiose, per quanto significativo e in certi casi straordinario, come per le chiese rupestri, non è sufficiente a definire il tratto 'dominante' della regione: valori (...) di significativa rilevanza sono invece legati all'idea di un territorio caratterizzato da una natura preservata (...) in più che gradevoli spazi rurali, in una parola dal paesaggio culturale lucano;



precisando inoltre che:

- il paesaggio riveste un ruolo fondamentale nella strategia di valorizzazione turistica sostenibile come elemento unificatore degli elementi di attrazione materiali e immateriali;
- il paesaggio ... può essere considerato come l'attrattore strategico in grado di attirare nuovi flussi e redistribuirli sul territorio, mitigando la polarizzazione verso le destinazioni canoniche;
- cammini storici, itinerari culturali, sentieri (...) diventano il presupposto per un'innovazione della fruizione del paesaggio in chiave turistica che si coniuga con il riutilizzo del patrimonio edilizio storico e tradizionale diffuso e sottoutilizzato e con la promozione delle specificità e qualità dei prodotti alimentari e della cultura materiale e immateriale dei luoghi;

CONSIDERATO inoltre quanto è emerso dal 'Primo rapporto sullo stato del paesaggio rurale', pubblicato nel settembre 2018 dall'Osservatorio laboratorio del paesaggio e dei beni culturali dell'Università degli studi di Firenze:

- I paesaggi rurali sono indissolubilmente legati alle pratiche tradizionali mantenute e trasmesse da generazioni di produttori ... Si tratta di complessi sistemi basati su tecniche ingegnose e diversificate che hanno fornito un contributo fondamentale alla costruzione ed al mantenimento del nostro patrimonio storico, culturale e naturale, rappresentando il continuo adattamento a condizioni ambientali difficili, fornendo molteplici prodotti e servizi, contribuendo alla qualità della vita e producendo paesaggi di grande bellezza;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

VISTO il sopra citato art. 12 che al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, della valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

CONSIDERATO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero per i beni e le attività culturali.

CONSIDERATO che le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al punto precedente sono state redatte al fine di facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative.

CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di *salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio*.

CONSIDERATO che il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima (PNIEC) congiuntamente sottoscritto da MISE, MATTM E MIT ha stabilito che occorrerà adottare obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio.

VISTA la Legge Regionale della Basilicata n. 54 del 30 dicembre 2015 "*Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.09.2010*" che individua tra l'altro le aree e i siti non idonei all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

VISTI gli atti e la documentazione prodotta nell'ambito della elaborazione del Piano Paesaggistico della Regione Basilicata, avviata con DGR n. 366 del 18/03/2008, e nello specifico l'Intesa firmata il



14/09/2011(D.G.R. 879/2011) tra la Regione Basilicata, il MIBAC e il MATTM e l'attività di ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni culturali e paesaggistici espletate, validate ed approvate con D.G.R. 319/2017, D.G.R. 872/2017, D.G.R. 204/2018, D.G.R. 362/2018, D.G.R. 581/2018, D.G.R. 587/2018, D.G.R. 1263/2018, D.G.R.1372/2018, D.G.R. 151/2019; D.G.R. 754/2020 e D.G.R. 741/2021.

VISTE le Osservazioni del Comune di Matera del 10/08/2022, formulate nell'ambito della procedura di consultazione di cui agli artt. 23 e 24 del D.lgs. n. 152/2006, pubblicate sul sito del MASE con codice MITE 2022-009992, nelle quali si evidenzia tra l'altro che:

- l'intervento ricade interamente in sito non idoneo per impianti fotovoltaici di grande generazione secondo le disposizioni della L.R. 54/2015 in quanto ricadente: a) nell'area del buffer di mt 8000 dal perimetro del sito patrimonio Mondiale dell'UNESCO denominato IT670 "I Sassi ed il parco delle chiese rupestri di Matera"; b) nel territorio comunale di Matera considerato "area interessata da vincoli paesaggistici in itinere" (artt. 136 e 157 del D.Lgs n. 42/2004 ex L. 1497/39); c) in aree caratterizzate da elevate capacità d'uso del suolo;
- la proposta progettuale, interessa la zona agricola (ZONE 12 della VEP – Variante alla disciplina dello spazio extraurbano e periurbano) del territorio comunale di Matera, ove "non sono ammessi impianti di produzione di energia" per la quale il PRG prevede obiettivi di protezione che non risultano compatibili con l'insediamento del progetto proposto;
- le aree agricole interessate dall'intervento costituiscono carattere distintivo del paesaggio rurale, come componente essenziale dell'identità culturale regionale;
- l'intervento avrebbe delle conseguenze negative sulla percezione di un paesaggio naturale, rurale ed antropizzato di altissima qualità e di riconosciuto interesse internazionale (SITO Unesco), delle immagini storizzate, simboliche ed universalmente conosciute del contesto storico-paesaggistico dell'altopiano Murgico del Parco Archeologico delle chiese rupestri in diretta relazione visiva con le ondulazioni collinari del paesaggio agrario della contrada "Jesce" che ha costituito nei secoli il "cuore" agricolo del territorio materano;
- l'intervento, compromettendo l'integrità del sito UNESCO potrebbe comportare il rischio di un declassamento dello stesso da "Beni Patrimonio Mondiale" a "Beni in pericolo", con conseguenti gravissimi danni all'immagine internazionale della città, peraltro impegnata dal titolo riconosciutogli di Capitale Europea della Cultura 2019.

ESAMINATI gli elaborati progettuali, il SIA, la Relazione Paesaggistica e le integrazioni trasmesse dalla Società Canadian Solar Construction S.r.l. e pubblicate sul sito web dell'Autorità competente all'indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8162/12018>.

RITENUTO di condividere e fare propri i contributi suindicati della competente Soprintendenza Abap della Basilicata e del Servizio II e del Servizio III della Direzione Generale ABAP, **si rimettono di seguito le valutazioni di competenza di questa Soprintendenza Speciale.**

PREMESSO che il progetto in esame consiste nella realizzazione di un impianto fotovoltaico ubicato nel comune di Matera, a sud-est della zona industriale "Jesce" e lungo il Regio tratturo Melfi Castellaneta/via Appia, nella località "Sant'Eustachio" al confine con il Comune di Sant'Eramo in Colle (BA) e con il Comune di Laterza (TA). L'impianto è costituito da n. 48.720 moduli fotovoltaici aventi potenza nominale pari a 410 Wp cadauno, per una potenza complessiva di 19,98 MW, ancorati su idonee strutture ad inseguimento solare attraverso l'utilizzo di n. 580 strutture Tracker fissate al terreno di sedime mediante infissione semplice e distribuite in 5 campi collegati tramite cavidotti interrati in media tensione, ed è delimitato da una recinzione di circa 4.433 metri lineari realizzata a maglie metalliche per un'altezza di circa 220 cm. I moduli fotovoltaici hanno un'altezza complessiva di circa 4,38 mt in posizione inclinata (mattino e sera). Il progetto proposto prevede la realizzazione delle opere di connessione alla rete ed delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e al funzionamento



dell'impianto tra cui la realizzazione di n. 5 cabine di trasformazione di campo, percorsi di viabilità interna ai campi, una rete di cavidotti interrati di Media Tensione (MT) per la connessione con la stazione elettrica esistente e la realizzazione di una sottostazione elettrica di trasformazione MT/AT posta in prossimità della stazione elettrica TERNA in condivisione di stallo con altro operatore.




Figura 1 - Stralcio Elaborato A.12.a.3_Corografia_Generale:Rev.1

VISTO che in riferimento al redigendo Piano Paesaggistico Regionale della Basilicata, l'impianto proposto con le opere connesse, ricade all'interno dell'Ambito di Paesaggio "**L'altopiano della Murgia materana**", "*inciso dalle gravine, con i suoi boschi di straordinario valore ecologico, paesaggistico, storico; i pascoli storici, le praterie, che formano un grande patches lobato sull'altopiano a nord del Parco della Murgia Materana*" caratterizzato inoltre da "*Matera capitale della cultura 2019, il sito Unesco, i borghi sorti per il risanamento del quartiere Sassi, il patrimonio rurale diffuso*".

VISTO che con riferimento al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia, approvato con Delibera di Giunta Regionale n° 176 del 16.02.2015, le opere in progetto sono limitrofe all'Ambito di Paesaggio dell'"**Alta Murgia**" e in particolare alla Figura territoriale "**La Fossa Bradanica**" con un "*paesaggio rurale fortemente omogeneo e caratterizzato da dolci declivi ricoperti da colture prevalentemente seminative, solcate da un fitto sistema idrografico che possiede una grande*

uniformità spaziale. (...) Ai piedi del costone murgiano si sviluppa la viabilità principale (coincidente per un lungo tratto con la vecchia via Appia e con il tratturo Melfi-Castellaneta) e la ferrovia, che circumnavigano l'altopiano da Canosa a Gioia del Colle e collegano i centri di Spinazzola, Minervino e Altamura, posti a corona sui margini esterni del tavolato calcareo. Lungo questa direttrice storica nord-sud si struttura e ricorre un sistema bipolare formato dalla grande masseria da campo collocata nella Fossa Bradanica e il corrispettivo jazzo posto sulle pendici del costone murgiano. Le ampie distese sono intensamente coltivate a seminativo. Al loro interno sono distinguibili limitati lembi boscosi che si sviluppano nelle forre più inaccessibili o sulle colline con maggiori pendenze, a testimoniare il passato boscoso di queste aree".

CONSIDERATO che il progetto proposto, con le relative opere di connessione, è ubicato nelle immediate vicinanze di un'area che il Piano Paesaggistico della Regione Puglia ha classificato come "**Paesaggio eccellente**", indicato come CTS (Contesto Topografico Stratificato) in quanto "paesaggio di un tratto della Via Appia e degli insediamenti rupestri compreso nei territori comunali di Altamura e Santeramo del Colle" (CTS_001002), interessato, nello Scenario Strategico, dal Progetto territoriale per il paesaggio regionale "*I sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e paesaggistici*" finalizzato a organizzare, nella dimensione territoriale, la fruibilità funzionale, paesaggistica e culturale.

CONSIDERATO E VALUTATO che, come evidenziato dalla Soprintendenza Abap della Basilicata, in relazione al piano urbanistico comunale (PUC), parte dell'impianto ricade nel "Sistema paesaggistico ambientale" - Zona a protezione speciale e Zone speciali di conservazione (ZPS/ZSC) del territorio comunale di Matera. Il PUC, quale strumento di esercizio delle competenze dell'Amministrazione Comunale, contiene disposizioni volte alla tutela dell'ambiente del paesaggio del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale, individuando obiettivi di protezione che **non risultano compatibili con l'insediamento in queste determinate aree di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti**, quali quello oggetto di parere.

CONSIDERATO E VALUTATO che, l'**assetto vincolistico** dell'area in cui si inserisce il progetto proposto, come meglio dettagliato sopra, comprende:

- aree e beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 142 comma 1), lett. b) – c) - f) – g) – h) - m) D. lgs. n. 42 del 2004;
- beni paesaggistici individuati dal Piano Paesaggistico regionale della Basilicata in fase di redazione ai sensi degli artt. 143 e 136 del Dlgs. 42/04;
- beni paesaggistici individuati e tutelati dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia ai sensi dell'art. 143 del Dlgs. 42/04;
- beni culturali tutelati dalla parte II (beni architettonici e beni archeologici) del D.lgs. n. 42 del 2004;
- vincoli paesaggistici in itinere (art. 136 e 157 del D.Lgs.42/2004 ex L. 1497/1939, punto 1.4 dell'Allegato A) in estensione a vincoli art. 136 già esistenti:
 - zona centro storico e dei Sassi sita nel comune di Matera (DM 23/08/1966), a circa 8,2 Km
 - zona panoramica in ampliamento del vincolo esistente (DM 14/02/1969), a circa 6,6 Km
 - ulteriore ampliamento (DPGR 9/03/1979 – GU 337 del 10/12/1980), a circa 8,6 Km

CONSIDERATO E VALUTATO che, con **riferimento agli aspetti paesaggistici**:

il contesto interessato dall'impianto, compreso nel buffer sovralocale, appartiene al paesaggio naturale tipico materano caratterizzato dalla presenza della gravina, da spettacolari morfologie calanchive e da colline argillose. Le ampie estensioni di seminativi che coprono le ondulazioni collinari sono punteggiate da masserie ottocentesche e da piccole costruzioni in pietra alle quali si affiancano strutture agricole e numerosi edifici rurali più recenti (Masserie) frutto della Riforma Fondiaria che ha influito sulla



connotazione e sulla lettura del paesaggio rurale, suddiviso dalla presenza di filari ed elementi arborei puntuali, uliveti, e caratterizzato da piccoli insediamenti rurali, pozzi e opere irrigue;

- l'impianto fotovoltaico e le opere di connessione, per gli aspetti percettivi, produrrebbero interferenze nei confronti degli elementi sensibili costituiti da beni tutelati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 42/04 (in particolare il Regio Tratturo Melfi-Castellaneta/Via Appia), dalla viabilità di interesse locale, da strade panoramiche, da strade a valenza paesaggistica e dalle componenti diffuse del paesaggio (come boschi, corsi d'acqua, masserie), in considerazione anche degli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di altri impianti FER, già in esercizio e in fase di istruttoria;
- l'impianto fotovoltaico e le opere di connessione sono ubicate in prossimità di un paesaggio definito eccellente nel Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia per la presenza della Via Appia e degli insediamenti rupestri e interessato, per tale motivo, da un progetto strategico per la fruizione dei beni patrimoniali;
- l'impianto fotovoltaico e le opere di connessione ricadono all'interno di un'area interessata da un **vincolo paesaggistico in itinere** ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.Lgs 42/2004, con una "dichiarazione di interesse pubblico" di estensione a tutto il territorio comunale di Matera proposta dalla Soprintendenza Abap della Basilicata, in ragione dell'unicità del suo conteso paesaggistico, geomorfologico, storico-archeologico e naturale e per la continuità tra città e campagna, tra costruito e paesaggio agrario e a supporto della continuità del valore culturale del sito UNESCO "I Sassi ed il parco delle chiese rupestri di Matera.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'Allegato A della **L.R. n. 54 del 30/12/2015** "Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.09.2010", al punto 1.4, sono definite **NON IDONEE** "le aree già vincolate ai sensi degli artt. 136 e 157 del D. Lgs n°42/2004, con decreti ministeriali e/o regionali e quelle in iter di istituzione" tra cui viene indicata, in maniera esplicita, l'area di Matera con "**l'intero territorio comunale di Matera**" all'interno del quale ricadono l'impianto proposto e le relative opere di connessione.

CONSIDERATO E VALUTATO che le opere previste dal progetto proposto (impianto e opere di connessione) ricadono all'interno del **comparto territoriale archeologico "Il Materano"**, individuato come "**area non idonea**" nell'allegato A della **L.R. 54 del 2015** in quanto contesto di giacenza storicamente rilevante, interessato da "*intensa occupazione protostorica, secondo forme che dal punto di vista insediativo è possibile ripercorrere fino all'età medievale, sulla base di evidenze note, le lame e le gravine presenti nell'area costituiscono aree ad alto potenziale archeologico*".

CONSIDERATO E VALUTATO inoltre che con riferimento sempre alle "**aree e siti non idonei**" ai sensi della L.R. 54/2015 parte dell'impianto ricade in area non idonea in quanto ubicato in area caratterizzata da **elevata capacità dell'uso del suolo** (categoria I della Carta della capacità d'uso dei suoli ai fini agricoli e forestali,) e che le opere previste dal progetto in esame hanno **interferenze con le fasce di rispetto** previste dalla suddetta legge regionale in quanto in particolare:

- l'impianto e le opere di connessione ricadono all'interno del buffer di 8000 m del **Sito patrimonio Unesco del "Parco delle chiese rupestri di Matera"**;
- la Sottostazione elettrica e parte del cavidotto ricadono all'interno del buffer di 200 m. del Regio Tratturo Melfi-Castellaneta/Via Appia.






Figura 2 - Stralcio Elaborato A.12.a 4.c.1 - Analisi di compatibilità con la Legge regionale 54/2015 - Beni culturali – rev1




Figura 3 - stralcio Elaborato - Analisi della compatibilità con la legge regionale 54/2015 - Beni Paesaggistici – A12.a.4.c_L54_Paesaggistici-Rev1

CONSIDERATO che parte dell’impianto e del cavidotto e la sottostazione elettrica ricadono all’interno della fascia di rispetto (1 Km) del Regio Tratturo Melfi- Castellaneta tutelato ai sensi dell’art. 10 e 45 del D.L.gs 42/04 e quindi in area esterna alle aree considerate idonee ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 199 dell’08/11/2021.

VALUTATO che, relativamente agli **aspetti legati alla percezione** dell’impianto in oggetto, come si evince dall’analisi delle carte di intervisibilità, si denota che l’impianto è visibile dal Regio Tratturo Melfi-Castellaneta/Via Appia, dal Regio Tratturo Santeramo-Laterza, dalle strade panoramiche SP 236 e SP 140 e dalla strada SS271 Santeramo/Matera a valenza paesaggistica, dalle diverse Masserie

presenti nell'intorno e da tutta l'area del territorio pugliese considerata paesaggio eccellente della Via Appia e degli insediamenti rupestri del Comune di Santeramo del Colle (BA);




Figura 4 - Stralcio Elaborato Integrazioni Riscontro Nota MIC n.5790 del 11.08.2022

VALUTATO, dunque, che l'impianto in esame, per la complessità di relazioni con l'ambito territoriale in cui si inserisce e per l'interferenza dei vincoli esistenti con le singole parti dello stesso, risulta in aperto contrasto sia in riferimento ai valori culturali ed identitari pienamente rappresentati in questa porzione di paesaggio, sia in riferimento al quadro normativo vigente.

CONSIDERATO E VALUTATO, inoltre, che, in riferimento agli *impatti cumulativi*, il contesto territoriale in cui l'impianto in esame si inserisce, è caratterizzato dalla presenza di numerosi impianti FER già realizzati, autorizzati o in corso di valutazione (fotovoltaico e agrivoltaico di grande generazione, parchi eolici), come riportato nel parere della SABAP competente sopra, da cui si denota che l'area interessata dall'intervento possa considerarsi già ampiamente deteriorata in termini paesaggistici.




Figura 2 - carta dell'intervisibilità teorica (BUFFER 5 KM) – zone in giallo. Aree di itervisibilità teorica

Figura 5 - Stralcio Elaborato Integrazioni Riscontro Nota MIC n.5790 del 11.08.2022




Figura 6 - Stralcio Elaborato A13.e Fotoinserimenti_REV1



AEREA N. 2 - FOTOSIMULAZIONE

Figura 7 - Stralcio Elaborato A13.e Fotoinserimenti_REV1

CONSIDERATO E VALUTATO che, *in riferimento agli aspetti della tutela del patrimonio architettonico* le opere previste dal progetto in esame producono interferenze negative con i beni monumentali presenti nel territorio e in particolare con le numerose masserie tra le quali la Masseria denominata "Torre Spagnola" (DM 20.07..88).

CONSIDERATO E VALUTATO che, *in riferimento agli aspetti archeologici* il progetto ricade in un importante comprensorio caratterizzato da un elevato potenziale archeologico, in quanto occupato capillarmente da una fitta rete di insediamenti legati per lo più allo sfruttamento rurale del territorio e al passaggio del Regio Tratturo Melfi Castellaneta, che ricalca una viabilità ben più antica come la **Via Appia** per la quale è stata estesa la candidatura al patrimonio UNESCO anche per le aree ricadenti nel Comune di Matera e che pertanto la realizzazione dell'impianto rappresenterebbe un rischio notevole per la conservazione di un patrimonio culturale diffuso, rappresentato dai siti archeologici e dalla conservazione dei valori paesaggistici connessi.

CONSIDERATO che il progetto proposto non tiene conto degli obiettivi di tutela espressi nel redigendo PPR della Regione Basilicata bensì tiene conto solo di obiettivi energetici e climatici;

CONSIDERATO che il notevole impatto cumulativo delle infrastrutture legate all'approvvigionamento di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio contrasta con le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.




Figura 8 – Carta degli impatti cumulativi (Elaborazione Soprintendenza Speciale PNRR)

VISTO l'art. 9 comma 2 della Costituzione.

VISTA la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

VISTO l'art. 132 del precitato Codice che stabilisce che la Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio e che la ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione.

CONSIDERATO che la salvaguardia del patrimonio culturale e del paesaggio costituisce interesse sensibile di preminente rango costituzionale (cfr. art. 9 della Costituzione) e come tale è considerato dall'art. 14 *quinquies* comma 1 della Legge 241/1990, e che, secondo l'art. 41 della Costituzione, l'iniziativa privata, seppur libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, tutti ambiti nei quali è in vario modo inscritta la stessa tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, di cui all'art. 9.

RITENUTO che, l'applicazione dei principi su richiamati è da collegarsi organicamente a quanto stabilito dalla Convenzione Europea del Paesaggio ed in particolare richiamato nei punti della Relazione esplicativa della medesima Convenzione:

21. *Le popolazioni europee chiedono che le politiche e gli strumenti che hanno un impatto sul territorio tengano conto delle loro esigenze relative alla qualità dello specifico ambiente di vita. Ritengono che tale qualità poggia, tra l'altro, sulla sensazione che deriva da come esse stesse percepiscono, in particolar modo visualmente, l'ambiente che le circonda, ovvero il paesaggio e hanno acquisito la consapevolezza che la qualità e la diversità di numerosi paesaggi si stanno deteriorando a causa di fattori tanto numerosi, quanto svariati e che tale fenomeno nuoce alla qualità della loro vita quotidiana.*

(...)

23. *Il paesaggio deve diventare un tema politico di interesse generale, poiché contribuisce in modo molto rilevante al benessere dei cittadini europei che non possono più accettare di "subire i loro paesaggi", quale risultato di evoluzioni tecniche ed economiche decise senza di loro."*

CONSIDERATO che, sulla base dei principi di azione del paesaggio di cui all'art. 1 lett. d. e lett. e., previsti dalla medesima Convenzione come meglio esplicitati al punto 40 della citata Relazione:

(...)

"Salvaguardia dei paesaggi" riguarda i provvedimenti presi allo scopo di preservare il carattere e la qualità di un determinato paesaggio al quale le popolazioni accordano un grande valore, che sia per la sua configurazione naturale o culturale particolare. Tale salvaguardia deve essere attiva ed accompagnata da misure di conservazione per mantenere gli aspetti significativi di un paesaggio.

"Gestione dei paesaggi" riguarda i provvedimenti presi conformemente al principio dello sviluppo sostenibile per accompagnare le trasformazioni provocate dalle esigenze economiche, sociali o ambientali. Tali provvedimenti potranno riguardare l'organizzazione dei paesaggi o gli elementi che li compongono. Mirano a garantire la cura costante di un paesaggio e a vigilare affinché evolva in modo armonioso, allo scopo di soddisfare i fabbisogni economici e sociali. La gestione dovrà essere dinamica e dovrà tendere a migliorare la qualità dei paesaggi in funzione delle aspirazioni delle popolazioni."

RITENUTO, in conclusione, di dover ribadire, per quanto attiene agli aspetti di competenza di questa Soprintendenza Speciale, che:

- tutte le opere di progetto ricadono all'interno di un'area interessata da un vincolo paesaggistico in itinere ai sensi dell'art. 136 e 157 del D.lgs. 42/04;
- parte delle opere in progetto ricadono in aree esterne alle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili come definite ai sensi del D.lgs. 199/2021;
- nell'area vasta di riferimento dell'impianto fotovoltaico di cui trattasi sono presenti numerosi beni culturali e paesaggistici e numerose testimonianze del patrimonio rurale rappresentativi di specifici contesti paesaggistici che, nell'insieme, costituiscono la specifica qualità identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione storica del contesto ovvero la manifestazione del relativo paesaggio come oggi godibile;
- la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014 che definisce l'effetto di 'irradiamento' dei beni paesaggistici presenti in un'area *"quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...), ritenendo quindi che il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo"*;
- nel procedimento di VIA la valutazione di questa Soprintendenza speciale, insieme a quella della Soprintendenza Abap competente della Basilicata, si estende a considerare il territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004 a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici. Tale tipo di valutazione è ribadita dal D.lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) che il

paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto;

- secondo l'art. 131, co. 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio 'La tutela del paesaggio ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime';
- l'impianto fotovoltaico proposto, qualora realizzato, andrebbe a produrre importanti distorsioni paesaggistiche difficilmente reversibili sottraendo in tal modo un paesaggio rurale ad una potenziale tutela e valorizzazione obiettivo del redigendo Piano Paesaggistico Regionale;
- l'impianto fotovoltaico di progetto si inserisce in un contesto territoriale già fortemente ferito dalla presenza di altri impianti esistenti, autorizzati o in fase di valutazione con i quali interferisce pesantemente in termini percettivi e i cui impatti cumulativi andrebbero a danneggiare i caratteri costitutivi del paesaggio circostante;
- il contesto territoriale di riferimento, oltre che per le peculiarità paesaggistiche tipiche del materano, per le quali è itinerare la procedura di estensione a tutto il territorio del Comune di Matera di un vincolo ex art. 136 del D.Lgs 42/2004, si caratterizza anche per l'importante interesse del contesto archeologico come meglio descritto nel parere della Soprintendenza Abap della Basilicata che conferma che la realizzazione dell'impianto rappresenterebbe un rischio notevole per la conservazione di un patrimonio culturale diffuso, rappresentato dai siti archeologici e dalla conservazione dei valori paesaggistici connessi.

CONSIDERATO che, sulla base di quanto sopra esposto, la mancanza di un adeguato quadro programmatico dello sfruttamento della risorsa energetica fotovoltaica rende difficile assicurare il rispetto della "capacità di carico" del territorio e l'equilibrio tra le nuove infrastrutture energetiche e le vocazioni territoriali meritevoli di tutela.

CONSIDERATO che il Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale 2017 del 10 novembre 2017, prefigurando gli scenari a livello europeo e nazionale al 2030 e al 2050, ha affrontato il tema della programmazione della localizzazione sul territorio degli impianti FER in relazione agli aspetti del consumo di suolo e della tutela del paesaggio concludendo che 'considerata la progressiva saturazione dei siti e vista anche la maturità raggiunta dalle Regioni nell'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti, andrà sperimentata la possibilità di individuare le "aree idonee" alla realizzazione degli stessi'.

CONSIDERATO che il medesimo Documento ha ribadito che 'Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni e tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti'.

CONSIDERATO che, in attesa dell'individuazione delle "aree idonee" il medesimo Documento stabilisce anche il principio che 'Sulla base della legislazione attuale, gli impianti fotovoltaici, come peraltro gli altri impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole, salvaguardando però tradizioni agroalimentari locali, biodiversità, patrimonio culturale e paesaggio rurale'.

CONSIDERATO che ancora in specifico riferimento al "rilievo del fotovoltaico per il raggiungimento degli obiettivi al 2030", e considerato che, in prospettiva, questa tecnologia ha il potenziale per una ancora più ampia diffusione, occorre individuare modalità di installazione coerenti con i parimenti rilevanti obiettivi di riduzione del "consumo di suolo".



CONSIDERATO che, nella prospettiva del superamento della legislazione attuale, all'interno della SEN 2017 'Si ritiene che sia opportuno, in via generale, un divieto di installazione del fotovoltaico in aree agricole. Si intende in ogni caso avviare un dialogo con le Regioni per individuare strategie per l'utilizzo oculato del territorio, anche a fini energetici, facendo ricorso ai migliori strumenti di classificazione del territorio stesso (es. *land capability classification*)' e precisando inoltre che 'Andranno certamente sfruttate prioritariamente le superfici di grandi edifici e di aree industriali dismesse, le superfici adiacenti alle grandi infrastrutture e alle aree produttive e quelle già compromesse per preesistenti attività produttive'.

RITENUTO utile richiamare che il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima stabilisce che occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, fermo restando che *"la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili"*. (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, MISE, MATTM E MIT)".

CONSIDERATO che, nelle more dell'individuazione - sulla base dei previsti decreti di cui al comma 1, art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021 - delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili con potenza adeguata al raggiungimento degli obiettivi del PNIEC, **sono considerate idonee** quelle diverse tipologie di aree da individuare secondo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), comma 8, art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021 nonché, fatte salve queste prime, le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo.

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, condivise le valutazioni della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata, considerati i contributi istruttori del Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" e del Servizio III "Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico" della DG-ABAP, esaminati gli elaborati progettuali, il SIA, la Relazione Paesaggistica, tutta la documentazione prodotta dal proponente, questa **Soprintendenza Speciale per il PNRR**, per quanto di competenza e per tutte le motivazioni sopra esposte, esprime

parere tecnico istruttorio negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Canadian Solar Construction S.r.l., relativamente al progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato "Sant'Eustachio" avente potenza pari a 19,98 MW sito nel comune di Matera.

Il Funzionario del Servizio V – DG ABAP
Arch. Daniele Vadala



Il Dirigente del Servizio V – DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola



IL DIRETTORE GENERALE
dott. Luigi LA ROCCA

